

**CORTE DI APPELLO DI LECCE**

prima sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

dr.	Riccardo	Mele	presidente
dr.	Maurizio	Petrelli	consigliere
avv.	Clemi	Tinto	giudice ausiliario est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 501 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022

TRA

Rivo Giuseppe (c.f. RVIGPP78L28F839O), rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Dell'Anna, elettivamente domiciliato in San Donato di Lecce, alla Via Giacomo Brodolini n° 11, in virtù di mandato in atti

APPELLANTE**E**

Comune di Lecce (80008510754), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Novembre. pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il Palazzo Municipale in via Rubichi, in virtù di mandato in atti

APPELLATA

All'udienza del 15/05/2024, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Lecce con l'appellata sentenza n. n. 1175/2022 del 27.4.2022, pubblicata il 28.4.2022: *“La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da Rivo Giuseppe nei confronti del Comune di Lecce per i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 5.2.2015 presso la rampa di decelerazione che collega la S.S. 101 all'Ospedale Vito Fazzi di Lecce a causa di un segnale stradale che invadeva la corsia di marcia del Rivo, il quale a bordo dell'autocarro Renault, perdeva il controllo del mezzo e usciva fuori strada, ribaltandosi e subendo lesioni personali.*

Costituitosi in giudizio, il Comune di Lecce ha contestato in fatto e in diritto la domanda attorea, chiedendone il rigetto.

Istruita la causa a mezzo delle prove orali e espletata consulenza tecnica di ufficio, la controversia è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti”.

Con la suddetta sentenza n. 1175/2022, il Tribunale di Lecce così decideva: *“definitivamente pronunciando, - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il comune convenuto al pagamento della somma pari ad € 3.158,71 in favore dell'attore, oltre ad interessi legali dal dì della sentenza al saldo; - condanna il convenuto alla refusione della metà delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate per l'intero in € 264,00 per spese vive ed in € 2.400,00 per competenze professionali, oltre al rimborso del 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge, con compensazione della restante metà e con distrazione in favore dell'avv. Pierluigi Dell'Anna, dichiaratosi antistatario; - pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u. liquidate nel corso del giudizio.”*

Il primo giudice rilevava che l'attore *“a bordo dell'autocarro, all'uscita della curva sul tratto di strada interessato, si accostava al margine della carreggiata, tenendosi strettamente a destra per via del traffico veicolare nell'opposta corsia di marcia, allorquando si vedeva all'improvviso palesare l'ingombro del cartello della segnaletica stradale che pendeva sulla corsia di sua pertinenza e perdeva il controllo del mezzo, uscendo di strada.*

Appare dunque sussistente, in tal senso l'insidiosità della res per l'utente della strada, non prevedibile e non evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza a causa della conformità dei luoghi, che consente di invocare la responsabilità della p.a. per l'evento occorso all'attore, il quale si è attenuto alle prescrizioni della normativa di settore alla guida del veicolo e che non sembra aver concorso alla causazione del danno sofferto”.

Avverso detta sentenza, il sig. Rivo ha proposto appello, cui ha resistito il Comune di Lecce.

Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 15/05/2024., la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di appello, il sig. Rivo lamenta la “*VIOLAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C. OMESSA PRONUNCIA SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER I DANNI PATRIMONIALI SUBITI DALL’ATTORE*”; assume che “*la sentenza impugnata è illegittima ed ingiusta nella parte in cui ha completamente omissa di liquidare i danni all’autocarro del sig. Rivo ammontanti ad € 9.669,32, documentalmente provati nel giudizio di primo grado e mai contestati dall’appellato Comune di Lecce.*”

Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Premesso che non vi è alcuna impugnazione in riferimento all’accertata responsabilità del sinistro occorso, attribuita in via esclusiva al Comune, l’appellante lamenta la mancata liquidazione dei danni patrimoniali riportati dall’autocarro tg. CJ054FA di sua proprietà, in occasione del sinistro, quantificati nell’atto introduttivo del giudizio in € 9.669,32, come da preventivo dettagliato in atti.

Erroneamente il primo giudice non ha provveduto a liquidarli, sebbene avesse ritenuto sufficiente la prova documentale offerta e rigettato la prova testi sul punto.

Il Comune appellato ha contestato solo l’esibizione del preventivo, ritenendolo non sufficiente a provare il danno.

Recentemente la Suprema Corte ha affrontato il tema della prova del danno materiale risarcibile in seguito al sinistro stradale e ha affermato che per ottenere il risarcimento, non è indispensabile dimostrare di aver già sostenuto la spesa (ad esempio, con una fattura quietanzata). È sufficiente provare l’esistenza del danno e il suo ammontare, e un preventivo dettagliato e congruo può assolvere a questa funzione: “*In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, la "perdita subita" di cui all'art. 1223 c.c. non può essere limitata ai soli esborsi monetari o diminuzioni patrimoniali già materialmente verificatisi, ma comprende anche l'obbligazione di effettuare l'esborso futuro per le riparazioni necessarie. Il vinculum iuris costituito da tale obbligazione rappresenta infatti già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, rientrando nell'insieme dei rapporti giuridici con diretta rilevanza economica di cui questi è titolare. Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno materiale al veicolo non è subordinato all'effettiva esecuzione delle riparazioni, né alla prova della diminuzione del valore commerciale del mezzo o della sua vendita ad un prezzo inferiore. Il danneggiato può quindi ottenere il risarcimento dei costi necessari per le riparazioni anche qualora decida di non procedere materialmente al ripristino del veicolo, come espressamente previsto dall'art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005. Una volta provato il nesso causale tra evento dannoso e danno, il giudice non può negare il risarcimento per mancata dimostrazione del quantum, potendo questo essere determinato anche in via equitativa. L'onere probatorio del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione dell'esistenza del danno e del nesso eziologico, mentre la quantificazione del*



17 febbraio 2023).

Di conseguenza il Comune deve essere condannato a risarcire i danni materiali riportati dall'autocarro tg. CJ054FA di proprietà del sig. Rivo, in occasione del sinistro, quantificati in € 9.669,32 come da preventivo depositato in atti.

Alcuna statuizione viene fatta in merito agli interessi in quanto manca la prova dell'avvenuto pagamento. Con il **secondo motivo di appello**, l'appellante lamenta l'errata compensazione delle spese e competenze, nonché delle spese di ctu: *“Le spese e competenze sono state compensate nella misura del 50% sull'errato presupposto di una sproporzione tra quanto richiesto in citazione, € 21563,11, e quanto liquidato - € 3158,71.”* E ancora *“è errata la Sentenza n. 1175/22 nella parte in cui condanna l'attore al pagamento esclusivo delle competenze liquidate al CTU, dott. Virgilio Piccinno. Il Comune di Lecce ha contestato integralmente i danni non patrimoniali lamentati dall'appellante ed ha richiesto la CTU medica. Conseguentemente è sullo stesso Ente locale che debbono gravare quanto meno in via concorsuale i costi della CTU.”*

Il motivo è fondato.

L'accertata responsabilità esclusiva del comune nella causazione del sinistro, giustifica la condanna del Comune a corrispondere le spese di giudizio, che vengono rideterminate come da dispositivo, e le spese di ctu, che di regola seguono la soccombenza. In tal senso la sentenza impugnata deve essere riformata.

La sentenza di primo grado, quindi, deve essere riformata, come indicato.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio e le spese di ctu, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico del Comune e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. n. 1175/2022 del 27.4.2022, pubblicata il 28.4.2022, accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,

- condanna il Comune di Lecce a versare al sig. Rivo Giuseppe la somma complessiva di € 9.669,32 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
- condanna il Comune di Lecce al pagamento in favore dell'appellante, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi distrattario, delle spese e compensi del doppio grado di giudizio liquidati, quanto al primo grado in complessivi €. 3.500,00 per compensi e, quanto al presente



grado, in complessivi €. 4.000,00 per compensi, oltre - per entrambi i gradi di giudizio - contributo unificato, i.v.a., c.a.p. e spese generali nella misura del 15% del compenso a termini di legge.

- pone a carico del Comune appellato le spese di ctu.
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Lecce, 28.10.2025

Il Giudice Ausiliario est.

(avv. Clemi Tinto)

Il Presidente

(dott. Riccardo Mele)

